



Sella Giudicarie

5 marzo 2021

DECRETO DI NOMINA

Oggetto: Nomina del Segretario comunale come responsabile in via temporanea, e fino a ritorno del Vicesegretario delle funzioni di responsabile gestionale, dell'Area 2 dell'organizzazione amministrativa del Comune, ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Regolamento di organizzazione del personale approvato con Deliberazione del Commissario straordinario del Comune di Sella Giudicarie n. 2 del 5 gennaio 2016

IL SINDACO

Premesso

- che il 1° gennaio 2016, a conclusione del processo di fusione dei Comuni di Bondo, Breguzzo, Lardaro, e Roncone è nato il nuovo Comune di Sella Giudicarie, istituito con Legge Regionale 25 luglio 2015, n. 17;
- che, in esecuzione dell'art. 6 della legge istitutiva con "intesa" sottoscritta il 31 dicembre 2015, i Sindaci dei Comuni di Roncone, Bondo e Lardaro, e il Commissario straordinario del Comune di Breguzzo, hanno approvato l'Organizzazione amministrativa provvisoria del Comune di Sella Giudicarie, contenuta in apposito elaborato intitolato "La struttura organizzativa", necessaria a regolare la distribuzione degli uffici sul territorio del nuovo Comune, e dei compiti tra i dipendenti comunali, per il funzionamento del nuovo Comune stesso, e destinata comunque ad essere oggetto di concertazione sindacale prima di poter assumere veste definitiva;
- che tale Organizzazione prevedeva che l'attività del Comune fosse suddivisa in due grandi aree,
 - l'Area 1, Segreteria generale, attribuita al Segretario comunale,
 - l'Area 2, Tecnico - patrimonio ed attività produttive, attribuita al Vicesegretario;
- che per tali aree l'Organizzazione ha previsto un'articolazione in strutture, con sommari elementi descrittivi delle relative competenze ed attività e del personale, individuato per qualifiche, posto a disposizione di aree e strutture;
- che nella stessa occasione è stata approvata una proposta di Regolamento di organizzazione, e si è precisato che per i requisiti specifici il segretario del Comune di Roncone. Vincenzo Todaro, avrebbe assunto la funzione di titolare della Sede segretariale del Comune di Sella Giudicarie, e del dott. Francesco Del Dot, già segretario del Comune di Breguzzo come vicesegretario;
- che, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 24 luglio 2015 n. 17, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino all'elezione degli organi comunali alla gestione del nuovo Comune ha provveduto un commissario straordinario nominato dalla Giunta provinciale di Trento;
- che il Commissario, in attuazione dei presupposti dell'"intesa",
 - con decreto del 5 gennaio 2016 ha fatto formalmente propria l'Organizzazione definita il 31 dicembre ed ha stabilito formalmente che le Aree venissero attribuite come segue:
 - l'Area 1, Segreteria generale, al Segretario comunale, Vincenzo Todaro

- l'Area 2, Tecnico patrimonio ed attività produttive, attribuita al Vicesegretario Francesco Del Dot;

ed ancora ha stabilito che nell'ambito di ciascuna area di competenza i nominati avrebbero svolto attività di direzione ed ogni competenza connessa ai sensi del Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento del personale dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 2/L s.m., ed in particolare quanto definito dal Capo II, quando è stato adottato il decreto,

Ricordato che con la deliberazione n. 3 del 5 gennaio 2016, il Commissario ha stabilito e precisato che al segretario ed al vicesegretario spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione di risorse, strumentali e di controllo per tutte le attività di rispettiva competenza dell'Area ad essi attribuita;

Evidenziato

- che tale attribuzione delle funzioni, che assumevano carattere dirigenziale, al segretario ed al Vicesegretario, si inquadrava, nel contesto normativo dell'allora vigente art. 36, *Funzioni dirigenziali e direttive*, del Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento del personale dei Comuni della Regione Trentino Alto – Adige approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 2/L s.m., ed ora lo svolgimento delle stesse funzioni è inquadrato in maniera corrispondente nell'art. 126 del nuovo Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, introdotto con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, che ha abrogato le relative disposizioni coordinate nel citato testo unico;

- che ai sensi dei commi 1, 2 ed 8 dell'art. 126 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2 (corrispondenti ai commi 1, 2, 4 dell'art. 36 del T.U. 2/L/2005):

(comma 1). ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo,

(comma 2) l'individuazione degli atti che ai sensi del comma 1 sono devoluti alla competenza dei dirigenti è effettuata con deliberazioni della giunta,

(comma 8) nei comuni privi di figure dirigenziali le disposizioni contenute nei commi precedenti si riferiscono al segretario comunale (cosicché le funzioni dirigenziali spettano al segretario);

- che ai sensi dell'art. 139, comma 2, del nuovo Codice degli Enti locali della Regione Autonoma di Trentino Alto Adige, introdotto con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, (e precedentemente secondo l'art. 46, comma 2, del testo unico dell'Ordinamento dei Comuni della Regione Trentino Alto Adige medesimo testo unico D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L s.m.) al vicesegretario è di norma attribuita la direzione di una delle strutture organizzative del comune, cosicché anche il vicesegretario accanto al segretario esercita funzioni gestionali dirigenziale-direttivo;

Evidenziato che pertanto il segretario ed il vicesegretario, sono, sin da quando è stato istituito il Comune i soggetti ai quali spetta nell'ambito del Comune, l'esercizio di funzioni dirigenziali-direttive, per definizione, e per questo l'organizzazione del Comune è stata configurata con suddivisione in due aree così da ripartire le relative responsabilità tra essi, e tale ancora è;

Evidenziato che a seguito di apposita concertazione sindacale il Commissario straordinario, ha potuto allora definire ed attuare il modello organizzativo del nuovo Comune, superando la situazione di provvisorietà con la deliberazione 19 dell'8 marzo 2016 ha stabilito che poteva essere attuata l'Organizzazione amministrativa del Comune di Sella Giudicarie, già delineata nel documento approvata con "intesa" sottoscritta il 31 dicembre 2015, dai Sindaci dei Comuni di Roncone, Bondo e Lardaro, e dal Commissario straordinario del Comune di Breguzzo, introducendovi anche qualche integrazione, precisazione e modificazione, in considerazione anche delle definizioni contenute negli artt. 4, 6, 7 del Regolamento di organizzazione approvato con la deliberazione del Commissario n. 2 del 5 gennaio 2016, configurando ulteriormente quanto segue:

“- L'Area 1, segreteria generale, costituisce struttura di primo livello,

- ed in essa costituiscono strutture di secondo livello, alle quali si attribuisce la denominazione di "Servizio .." le seguenti articolazioni

- Servizio segreteria contratti
- Servizio demografico
- Servizio biblioteca
- Servizio finanziario/entrate
- Servizi elettrici
- Servizio polizia locale, gestito peraltro non all'interno, ma attraverso la gestione associata della polizia locale della valle del Chiese
- "Scuole materne", che più appropriatamente con detta deliberazione è stata ridenominata "Servizio asilo nido"

-- tale area è caratterizzata dalle seguenti macrocompetenze:

- Funzionamento organi istituzionali
- Gestione dei flussi documentali
- Gestione giuridica del personale (segretario)
- Finanziario/entrate/gestione economica del personale
- Polizia locale
- Biblioteche
- Asilo nido
- Demografico, che comprende l'esercizio delle funzioni rientranti nella competenza del Sindaco quale ufficiale di governo
- Informatizzazione

alle quali con la stessa deliberazione il Commissario ha aggiunto le competenze proprie della segreteria nella gestione delle funzioni rogatorie poste in capo alla figura del segretario comunale, e competenze generali in materia di contratti e relative procedure per l'acquisizione di beni e servizi per l'esercizio e la gestione delle funzioni proprie, nonché tutte le funzioni attribuite dal Regolamento di organizzazione alle strutture di primo livello e di secondo livello ed ai relativi responsabili per la cura degli interessi e finalità gestiti da tale area e le sue articolazioni.

- L'Area 2, Tecnico - patrimonio attività produttive, costituisce struttura di primo livello,
- ed in essa costituiscono strutture di secondo livello, alle quali si attribuisce la denominazione di "Servizio .." le seguenti articolazioni

- Servizio Patrimonio-contratti/commercio/pubblici esercizi/usi civici
- Servizio Tecnico/cantiere

tale area è caratterizzata dalle seguenti macrocompetenze:

- Manutenzione/gestione patrimonio immobiliare
- Gestione beni uso civico
- Acquisizione, cessione, affitto e concessioni
- Rapporti con le associazioni
- Predisposizione regolamenti di utilizzo dei beni
- Attività relativa ai pubblici esercizi
- Attività relativa al commercio
- Attività relativa a fiere e mercati
- Coperture assicurative in generale
- Lavori pubblici
- Edilizia
- Urbanistica
- Cantiere

• Segreteria area 2/sportello “

alle quali con la Deliberazione del Commissario straordinario n. 19 dell'8 marzo 2016 si sono, a chiarimento, aggiunte le competenze generali in materia di contratti e relative procedure per l'acquisizione di lavori beni e servizi per la gestione l'esercizio delle funzioni proprie, nonché tutte le funzioni attribuite dal regolamento di organizzazione alle strutture di primo livello e di secondo livello ed ai relativi responsabili per la cura degli interessi e finalità gestiti da tale area e le sue articolazioni;

Evidenziato che coerentemente non il sistema normativo l'Art. 3 del Regolamento di organizzazione del personale precisa che l'attività di gestione consiste nello svolgimento di servizi e di tutte le attività amministrative, tecniche, finanziarie e strumentali dell'ente locale e comporta la responsabilità dei risultati dell'attività stessa, e che l'attività di gestione è attribuita ai responsabili, che rispondono in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati rispetto alle strutture affidate; l'individuazione degli atti gestionali specificamente devoluti alla competenza dei responsabili è effettuata mediante atto della giunta;

Rilevato che la Giunta Comunale ha già ampiamente definito con più provvedimenti gli atti gestionali specificamente devoluti alla competenza dei responsabili è effettuata, e recentemente, oltre che con atti di indirizzo specifici, il quadro complessivo ed organico delle attività gestionali devolute ai responsabili delle due Aree è definito attraverso il Piano Esecutivo di gestione attraverso l'attribuzione delle risorse, dei quali l'ultimo è il Piano 2020-2022, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 30 gennaio 2020, al quale attualmente si fa riferimento anche in base alla deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 5 gennaio 2021;

Evidenziato

- che si ha attualmente una situazione del tutto particolare che impedisce ormai da più di 30 giorni al vicesegretario di essere in servizio e di attendere alle funzioni di gestione e responsabilità dell'Area 2, e cui comporta delle difficoltà operative, che in via transitoria, come si spera sia la situazione, occorre che qualcuno si occupi delle funzioni di direzione e gestione del Vicesegretario;

- che l'art 8 del Regolamento di organizzazione, regola le modalità con le quali si può ovviare ai lunghi periodi, superiori a 30 giorni, di assenza od impedimento di un responsabile stabilendo, al comma 3, che il Sindaco in tali casi possa provvedere all'attribuzione temporanea delle funzioni ad un funzionario appartenente allo stesso settore organizzativo ovvero al conferimento della reggenza ad altro responsabile in possesso dei requisiti professionali richiesti;

Ritenuto ora per ovviare per il momento alla situazione che comporta un blocco delle attività dell'Area 2 per un periodo eccessivo, di attribuire la “reggenza” della titolarità dell'Area 2 al segretario comunale, funzionario certamente in possesso dei requisiti richiesti, fermo restando che anche a breve secondo gli sviluppi della situazione, delle necessità si può anche pensare di attribuire in tutto o parte delle funzioni di Servizi ricompresi nell'Area 2, la cui responsabilità è in capo al responsabile dell'intera Area, a funzionari della Stessa Area, e fermo restando che il reggente può comunque delegare sue funzioni ai sensi dell'art. 7 comma 3 del Regolamento di organizzazione;

Evidenziato che il Regolamento nel disciplinare l'organizzazione del Comune è conforme alla disciplina del livello Legislativo regionale già vigente quando è stato adottato, ma che trova oggi corrispondenti disposizioni del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, ed in particolare nell'art. 60, comma 9, che attribuisce al Sindaco la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi, nell'art. 126 che, al comma 2, attribuisce alla giunta comunale il compito di individuare gli atti di competenza dei dirigenti, e che, ai sensi del comma 8, e con il combinato disposto dell'art. 139 che stabilisce che al vicesegretario è di norma attribuita la direzione di una delle strutture organizzative del comune, spostata a carico del Segretario e del Vicesegretario i compiti gestionali dei

dirigenti, nei Comuni privi di dirigenza, e che consente comunque al comma 9 che i soggetti che svolgono attività dirigenziali o di direzione, ove manchino i dirigenti, possano delegare funzioni a specifici funzionari;

Ritenuto quindi di attribuire da subito ed in via transitoria, fino al ritorno in servizio del Vicesegretario al segretario comunale la responsabilità gestionale e direzione dell'Area 2 dell'organizzazione amministrativa del Comune;

Rilevato che il segretario comunale risulta non trovarsi in situazioni impeditive, e di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della l. 6 novembre 2012, n. 190; Dichiarazione art. 20 D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, situazione già dallo stesso confermata con dichiarazione del 5 gennaio 2021, ed ora confermata ulteriormente in data odierna, con chiarezza ai fini di quanto ora si dispone con dichiarazioni di data odierna

DECRETA

Per quanto esposto in premessa, di attribuire, in via di "reggenza" transitoria al Segretario comunale la direzione, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo dell'Area 2 dell'organizzazione amministrativa del Comune, a decorrere da oggi e fino al ritorno in servizio del Vicesegretario Comunale, fermo restando che secondo criteri di opportunità il Sindaco può provvedere ad attribuire l'intera Area (struttura di primo livello) od una delle strutture in essa inserite (strutture di secondo livello o atto del Sindaco di attribuzione dell'Area) ad altro Funzionario, od a Funzionario munito per alcune funzioni di apposita delega del segretario;

2. Di precisare che non occorre un intervento specifico della Giunta per individuare i compiti del segretario nell'esercizio della funzione ora attribuita, in quanto essa si indentifica con tutte le attività gestionali già attribuite dalla Giunta all'Area 2 o al Vicesegretario comunale o che vengono attribuite dell'Area 2, peraltro già quasi integralmente attribuite alla Stessa Area ed al suo responsabile con il Piano esecutivo di gestione 2020-2022 già approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 6 del 30 gennaio 2020 al quale si fa ora riferimento, attualmente, in attesa dell'aggiornamento del stesso Piano esecutivo, in base a quanto stabilito con deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 5 gennaio 2020, e egualmente varrà con gli aggiornamenti al Piano ed altri atti eventuali di Giunta.

Si dà evidenza che avverso la presente è ammesso soltanto ricorso al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 120, comma 5 del D.LGS.2 luglio 2010, n. 104 con decorrenza secondo i casi ivi indicati.

Sottoscritto digitalmente

Il Sindaco, Franco Bazzoli

D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.